STUDIO BATTAGLIONI

Dicembre 2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di dicembre pag. 2
- Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2007 pag. 6
- Omesso versamento dell'Iva, occhio al 27 dicembre pag. 9
- Versamento saldo Ici 2007 pag.11
- Iva e frodi carosello: F24 per le immatricolazioni auto intracomunitarie pag.13
- Addebito *benefit* auto in uso promiscuo al dipendente pag.16
- Crediti Inps senza avviso bonario pag.18
- Gli omaggi natalizi pag.20
- Inventario di magazzino di fine anno pag.22
- Nuova classificazione ATECOFIN dal 01.01.2008 pag.24
- I soggetti esonerati dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti pag.25
- Regime del prezzo valore e contratto di permuta pag.27

I formulari operativi

- Fac-simile di richiesta di applicazione delle ritenute in misura ridotta da inviare a cura degli intermediari pag.28

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 dicembre 2007 al 15 gennaio 2008 pag.29

DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Data di inizio lavori in caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale

Ai sensi dell'art.15, co.1-*ter* del Tuir le persone fisiche che stipulano un contratto di mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale possono usufruire di una detrazione di imposta ai fini Irpef del 19% dell'ammontare complessivo degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati nel periodo di imposta, fino all'importo massimo di 2.582,28 euro (detrazione massima di 491 euro). La detrazione è ammessa a condizione che:

- i lavori di costruzione siano iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
- i lavori siano ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile;
- l'immobile costruito sia adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei predetti lavori.

Nella fattispecie in esame i lavori riguardavano un immobile allo stato grezzo, non ancora ultimato, per cui risultava ancora valida la concessione edilizia rilasciata all'impresa costruttrice al momento in cui il contribuente ha dato inizio ai lavori di completamento dell'immobile. Il contribuente, però, non aveva richiesto al Comune una voltura del permesso di costruire, al momento dell'acquisto. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha negato la possibilità di fruire della detrazione di imposta, in quanto non è possibile verificare se sia stato soddisfatto o meno il requisito temporale della data di inizio lavori.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.310, 05/11/2007)

Estinzione del mutuo e accensione di nuovo mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale

Ai sensi dell'art.15, co.1, lett.b) del Tuir le persone fisiche che stipulano un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale possono usufruire di una detrazione di imposta ai fini Irpef del 19% dell'ammontare complessivo degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati nel periodo di imposta, fino all'importo massimo di 3.615,20 euro (detrazione massima di 687 euro), a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso. In caso di stipula di un mutuo per un importo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile (comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori), gli interessi su cui calcolare la detrazione devono essere proporzionati all'ammontare del costo dell'immobile:

INTERESSI = **COSTO IMMOBILE** X **INTERESSI PAGATI** / **CAPITALE DATO IN MUTUO**

Nella fattispecie in esame il contribuente ha acquistato il 50% dell'immobile nell'anno 2003 e l'altro 50% (in comunione legale con la moglie) nell'anno 2006, stipulando un primo contratto di mutuo nel 2003 per un importo superiore al costo e accollandosi la parte di mutuo rimasta a carico del venditore (corrispondendo la parte rimanente del prezzo in contanti) nel 2006. Successivamente, nell'anno 2006, il contribuente ha estinto il mutuo originario, comprendente sia il 50% del primo mutuo sia l'ulteriore 50% accollatosi dal contribuente nel 2006, stipulando un nuovo contratto di mutuo di importo superiore alla residua quota di capitale. Per il calcolo della quota di interessi pagati in dipendenza del nuovo mutuo contratto nel 2006, che possono fruire della detrazione, rileverà la stessa percentuale già calcolata per il primo acquisto, limitatamente alla somma utilizzata per estinguere il capitale residuo del mutuo originario, mentre per quanto riguarda la quota del nuovo mutuo riferibile al secondo acquisto non si è in presenza di una causa di decadenza dalla detrazione, ma il contribuente dovrà calcolare la quota di interessi detraibili rapportando l'ammontare ancora da rimborsare del vecchio mutuo all'importo proporzionale di quello nuovo. Infine, per quanto riguarda le spese sostenute per la stipula del nuovo contratto di mutuo (perizia del tecnico, imposta sostitutiva, parcella notarile, cancellazione della vecchia ipoteca), l'Agenzia delle Entrate ne conferma la detraibilità nel limite massimo annuo complessivo di 3.615,20 euro.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.328, 14/11/2007)

DICHIARAZIONE PER FRUIZIONE AIUTI DI STATO

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva al 31 dicembre 2007

I contribuenti che si sono avvalsi (o intendano farlo nei prossimi giorni) di aiuti statali automatici di natura fiscale durante l'anno 2007 devono attestare di non aver mai ricevuto o di aver fruito degli stessi, opppure di aver rimborsato le somme relative agli aiuti dichiarati incompatibili (individuati nel D.P.C.M. 23 maggio 2007) entro il 31 dicembre 2007. Il provvedimento del 6 agosto 2007 ha già approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare esclusivamente in via telematica da parte del contribuente o a cura di un intermediario abilitato. Lo stesso provvedimento aveva previsto, prima della proroga al 31 dicembre 2007, che la dichiarazione dovesse essere presentata, preventivamente alla fruizione dell'aiuto, a decorrere dal 22 ottobre 2007 e, per coloro che ne avessero già fruito nel periodo tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2007, entro il 20 novembre 2007. Rimangono salvi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni sostitutive già presentate. Tra gli aiuti di stato automatici dichiarati illegittimi da parte della Commissione europea i principali sono le agevolazioni contributive connesse alla stipulazione dei contratti di formazione lavoro, la riduzione degli oneri sociali dei nuovi assunti dalle imprese in crisi e la detassazione delle imprese colpite nel 2002 da eventi calamitosi. In particolare, i contribuenti che hanno calcolato l'acconto Irap tenendo conto delle nuove deduzioni dalla base imponibile Irap introdotte dall'art.1, commi 266-269 della Legge Finanziaria 2007 dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2007.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Comunicato stampa, 28/11/2007)

CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO: BENEFICIO DI 150 EURO

Attribuzione a lavoratori e pensionati la cui imposta netta per il 2006 è pari a zero

L'art.44, co.1-2 del D.L. n.159/07 ha definito le modalità di attribuzione del *bonus* di 150 euro ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, ai titolari di reddito di pensione, ai titolari di reddito di impresa (o di impresa minore) e di reddito di lavoro autonomo, e ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo occasionali, che nel periodo di imposta 2006 hanno registrato un'imposta netta pari a zero. E' previsto un ulteriore bonus di altri 150 euro per ciascuno dei familiari a carico nel 2006 (in proporzione alla percentuale del carico). Il Decreto in esame ha definito le seguenti modalità di erogazione del bonus:

- i lavoratori dipendenti ed assimilati che nel mese di dicembre 2007 lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006 riceveranno il bonus in via automatica nel mese di dicembre 2007 (analoga modalità prevista per i pensionati);
- i lavoratori dipendenti ed assimilati che nel mese di dicembre 2007 lavorano presso un sostituto di imposta diverso da quello che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006 possono richiedere al nuovo datore di lavoro l'erogazione del bonus attestando per iscritto che nel 2006 l'imposta netta è pari a zero, che hanno o non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e l'eventuale presenza di familiari a carico con la rispettiva quota;
- negli altri casi il bonus può essere fruito in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007 oppure, da parte dei soggetti che non devono presentare la dichiarazione, mediante un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo del sostituto di riconoscere l'agevolazione (nei primi due casi sopra citati) è subordinato alla disponibilità di un monte ritenute nel mese di dicembre 2007 o nel mese di erogazione sufficiente a garantire il beneficio a tutti i contribuenti aventi diritto.

(Ministero dell'Economia e Finanze, Decreto 08/11/2007, G.U. n.278 del 29/11/2007)

IVA

Documentazione che prova l'avvenuta cessione intracomunitaria

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria di beni verso operatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, occorre conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Quanto ai documenti non fiscali (di trasporto e bancari) può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto, della documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse e degli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in un altro Stato membro.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.345, 28/11/2007)

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Aggiornata la Guida disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

E' disponibile la nuova edizione della Guida pratica al pagamento delle imposte, aggiornata con i recenti provvedimenti sul nuovo modello F24 e l'istituzione dell'F24 EP (enti pubblici). Tutti i contribuenti dovranno utilizzare obbligatoriamente il nuovo modello F24 a partire dal 1° gennaio 2008. La Guida offre informazioni aggiornate sulle nuove scadenze degli obblighi tributari e "aiuta" il contribuente a pagare le imposte, attraverso numerosi esempi. E' disponibile, inoltre, la Guida "*Tutto il fisco con un click dichiarazioni pagamenti modulistica informazioni*", per conoscere ed utilizzare i servizi telematici offerti a contribuenti, imprese ed intermediari.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, e 26/11/2007)

ABROGATO ESTRATTO CONTO CARTACEO PER GLI F24 ON LINE

E' disponibile sul "Cassetto fiscale" la quietanza telematica per ogni F24 pagato *on line*

L'Agenzia delle Entrate ha abrogato il modello cartaceo di estratto conto periodico che doveva essere inviato a tutti i contribuenti che pagano gli F24 sia attraverso i servizi *on-line* dell'Agenzia delle Entrate sia utilizzando i servizi telematici offerti dal circuito bancario, postale o dagli agenti della riscossione. Le quietanze dei pagamenti F24 eseguiti, disponibili alla voce ricevute del "Cassetto fiscale", assorbono integralmente le indicazioni che sarebbero state contenute negli estratti conto.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 14/11/2007)

DETRAZIONE 36% PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori se la normativa regionale lo richiede

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.1, co.1 della L. n.449/97. Se la normativa edilizia regionale non considera gli interventi di manutenzione straordinaria rientranti tra le opere sottoposte all'obbligo della dichiarazione di inizio attività, il contribuente invierà la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara senza allegare copia della DIA. E' opportuno, però, che il contribuente, per fronteggiare un eventuale controllo, rediga una dichiarazione sostitutiva in cui evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2007

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2007 entro il prossimo **giovedì 27 dicembre 2007**.
L'acconto - che **non è dovuto** nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- **6013** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;
- **6035** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

L'importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito dell'ultima liquidazione dell'anno secondo le modalità e i termini indicati nella tabella che segue.

TIPO CONTRIBUENTI	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Mensili	➢ liquidazione mese di dicembre 2007 ➢ da versare entro il prossimo 16 gennaio 2008
Trimestrali "speciali" (senza maggiorazione)	➢ liquidazione ultimo trimestre 2007 (ottobre – novembre - dicembre) ➢ da versare entro il prossimo 18 febbraio 2008 (il 16/02 cade di sabato)
Trimestrali per "opzione" (con maggiorazione 1%)	➢ liquidazione dell'ultimo trimestre 2007 (ottobre – novembre - dicembre) ➢ da versare entro il prossimo 17 marzo 2008 (il 16/03 cade di domenica)

La correzione degli omessi o ritardati versamenti dell'acconto
Per chi non procede nel termine ordinario (cioè il 27.12.2007) al versamento dell'acconto Iva oppure lo esegue in misura insufficiente è possibile rimediare ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il **2,5%**) per i giorni di ritardo.
In particolare la misura della sanzione è pari:

- al **3,75%** (1/8 del 30%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (26 gennaio 2008);
- al **6%** (1/5 del 30%) se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (dal 27 gennaio 2008 al 31 luglio 2008).

Per il pagamento della sanzione va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 8904** relativo alle violazioni Iva, mentre per le somme dovute a titolo di interessi va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 1991** denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA".

N.B. La separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una novità introdotta

dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.109/E del 22 maggio scorso. In precedenza gli interessi venivano "accorpati" al versamento del tributo utilizzando il medesimo codice.

Casi di esonero

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

I CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA
➢ soggetti che devono versare meno di 103,29 Euro; ➢ soggetti che hanno iniziato l'attività in corso d'anno; ➢ soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali); ➢ soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente; ➢ soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito; ➢ contribuenti minimi in franchigia *ex* art.32-*bis* del DPR 633/72; ➢ soggetti che applicano i regimi fiscali agevolati di cui agli artt.13 (*c.d. neo-attività*) e 14 (*c.d. contribuenti marginali*) della L. n.388/00; l'esonero scatta anche nel primo anno in cui non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei limiti di ricavi o compensi; ➢ soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario; ➢ soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; ➢ associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario; ➢ soggetti raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esoneri dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; ➢ imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva; ➢ soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ➢ soggetti che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente presentano un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro); ➢ soggetti che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno in corso presumono di calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);

Metodi di determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

Con l'ausilio della tabella che segue si evidenziano i caratteri di ciascun metodo.

METODO STORICO	Con questo criterio, l'acconto è **pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:** - al mese di dicembre 2006 per i contribuenti mensili; - al saldo dell'anno 2006 per i contribuenti trimestrali; - al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2006), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta **al lordo dell'acconto** eventualmente versato nel mese di dicembre 2006. **Variazioni di regime** Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2007 rispetto a quella adottata nel 2006, **passando da mensile a trimestrale o viceversa**, nel calcolo dell'acconto con il **metodo storico** occorre considerare quanto segue: - **contribuente mensile nel 2006 che è passato trimestrale nel 2007:** l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2006, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2006; - **contribuente trimestrale nel 2006 che è passato mensile nel 2007**: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2006; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2007 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.

METODO	Con questo criterio, l'acconto risulta **pari al 100% dell'IVA risultante da una liquidazione**

ANALITICO	**straordinaria**, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino **al 20 dicembre 2007**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.
METODO PREVISIONALE	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura **pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali**. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.
CONTABILITÀ PRESSO TERZI	I contribuenti mensili che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono determinare l'acconto in misura pari a due terzi e cioè al **66% dell'IVA** dovuta in base alla liquidazione del mese di dicembre 2007 (periodo che va **dal 1° al 20 dicembre**) che prende in considerazione le annotazioni eseguite nel mese di novembre 2007. Tale facoltà deve essere espressa dal contribuente, mediante opzione nella dichiarazione annuale IVA 2008 relativa all'anno 2007.

In alcuni casi il versamento dell'acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

- **nel caso di contabilità separate**: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- **nel caso di liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo, mentre nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
- **nel caso di operazioni di fusione**: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA, OCCHIO AL 27 DICEMBRE

La *Manovra Prodi* dello scorso anno (D.L. n.223 del 4 luglio 06) ha introdotto due nuove ipotesi di reati tributari connessi all'imposta sul valore aggiunto, prevedendo – oltre alla casistica a regime del mancato versamento delle ritenute certificate – anche l'ipotesi dell'omesso versamento Iva e della indebita compensazione.

Omesso versamento Iva

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

La disposizione, come evidente, scatta al superamento di due limiti:

- uno quantitativo, dovendo l'omissione essere superiore al limite sensibile dei 50.000 euro;
- uno temporale, essendo prevista la possibilità di provvedere tardivamente all'adempimento, **entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Il delitto si perfeziona dunque alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'Iva relativa alla dichiarazione dell'anno precedente.

Art.10-*ter* del D.Lgs. n.74/00 - Omesso versamento Iva	
Soggetto attivo	Contribuente che riveste la qualità di soggetto Iva, tenuto al versamento dell'Iva
Condotta	Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto che risulta a debito dalla dichiarazione annuale
Soglia di punibilità	Ammontare dell'Iva non versata superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta
Momento consumativo	Mancato versamento dell'imposta entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; per la consumazione del reato occorre, quindi, che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento
Elemento soggettivo	Dolo generico
Pena edittale	Reclusione da sei mesi a due anni

Indebita compensazione

Pur non essendoci alcuna connessione con la scadenza del 27 dicembre 2007, è opportuno rammentare, anche in vista della compensazione del credito Iva 2007, che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in compensazione su modello F24, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, crediti non spettanti o inesistenti.

In tale seconda ipotesi **non esiste più alcun periodo di "tutela"** né è chiaro se il rimedio attuato mediante riversamento delle somme indebitamente compensate rimuova in radice la violazione.

Stante la delicatezza dell'argomento, si invitano i gentili clienti a prendere buona nota di quanto sopra e, in attesa di ulteriori chiarimenti, a gestire in modo assolutamente oculato l'istituto della compensazione. Sembrerebbe infatti che la fattispecie possa configurarsi anche a seguito del successivo disconoscimento del credito compensato, ad esempio per effetto di un accertamento degli uffici.

Articolo 10-*quater* del Dlgs n. 74/2000 - Indebita compensazione	
Soggetto attivo	Qualunque contribuente
Condotta	Omesso versamento di somme dovute a motivo dell'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti
Soglia di punibilità	La soglia di punibilità deriva dal rinvio operato dall'art.10-*quater* in commento ai "limiti" previsti dal precedente art.10-*bis*. Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a 50mila euro con riferimento al singolo periodo d'imposta.
Momento consumativo	Come precisato dalla circolare n.28/06 (par.4), nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a cinquantamila euro.
Elemento soggettivo	Dolo generico
Pena edittale	Reclusione da sei mesi a due anni

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO SALDO ICI 2007

Si ricorda alla gentile clientela dello studio che durante il mese di dicembre scade il termine per il versamento del saldo ICI relativo al periodo d'imposta 2007; al riguardo si evidenzia che nel 2007 entrano in vigore le nuove scadenze di versamento previste dal D.L. n.223/06: il saldo dovrà pertanto essere versato entro il prossimo 17 dicembre (in quanto il 16 cade di giorno festivo).

Modalità di versamento

Si ricorda a tutti i contribuenti che il pagamento dell'ICI a favore di **tutti i Comuni**, a decorrere dal 1° maggio 2007, può essere effettuato attraverso il modello di versamento **F24**, utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale **bollettino** di versamento ICI ovvero utilizzando **altri metodi** stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria).

Calcolo del saldo

Il saldo viene determinato calcolando l'imposta dovuta per l'intero anno 2007, scomputato quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giungo (anche la scadenza dell'acconto, da quest'anno, è stata modificata); tale acconto era stato calcolato quale 50% dell'imposta determinata sulla base della situazione reale del 2007, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all'anno 2006. La rata in scadenza il 17 dicembre sarà invece calcolata sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2007 (quindi si verificherà l'imposta effettivamente dovuta), riducendo il debito calcolato di quanto già versato in sede di acconto.

Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (che quindi in quella sede hanno già versato l'intera imposta dovuta relativa al 2007).

Possono invece versare l'imposta dovuta per il 2007 in unica soluzione entro il 17 dicembre i contribuenti non residenti.

Soggetti passivi

Si ricorda che sono soggetti passivi in quanto possessori di immobili i proprietari, gli usufruttuari ed i titolari di diritto d'uso o di abitazione (coniuge superstite che abita la casa coniugale), i superficiali, i concessionari di aree demaniali ed i conduttori di immobili in *leasing*.

In materia di soggettività passiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha recentemente avuto modo di chiarire:

- in caso di locazione con patto di futura vendita, soggetto passivo è il proprietario sino alla data in cui sarà sottoscritto l'atto di cessione. Solo da tale data sarà tenuto al versamento l'acquirente;

- l'assegnazione dell'abitazione in caso di separazione non ha conseguenze sulla soggettività passiva.

Esempio

Due coniugi titolari del diritto di proprietà al 50% ciascuno si separano e l'abitazione viene assegnata alla moglie. Il marito sarà tenuto al versamento in ragione del proprio 50%, con applicazione dell'aliquota ordinaria e senza beneficiare della detrazione. Il Comune ha la possibilità di prevedere l'applicazione delle agevolazioni previste per la concessione in uso gratuito ai familiari anche nel caso di coniugi separati (al riguardo occorre comunque verificare quanto previsto nel regolamento comunale).

Immobili

Sono soggetti al tributo:

- i terreni agricoli, sulla base del reddito dominicale (le variazioni colturali approvate con DM del 2 aprile 2007 sono efficaci a decorrere dal periodo d'imposta 2007). Nel caso in cui si sia ottenuta una rettifica del classamento a seguito di ricorso o autotutela presentata all'Agenzia del Territorio è necessario comunicare allo Studio il nuovo classamento;
- i fabbricati, sulla base della rendita catastale;
- le aree edificabili, sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attutivi).

Variazioni intervenute nel corso del 2007

Si ricorda infine che sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

- Modificazioni relative all'***immobile***: nuovi accatastamenti, frazionamenti, fusioni o variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile;
- Modificazioni relative alla ***titolarità***: cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell'anno. Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre le opportune comunicazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati: si ricorda che con riferimento agli obblighi dichiarativi da rendere dal 1 gennaio 2007 è stata ripristinata la dichiarazione su modello ministeriale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

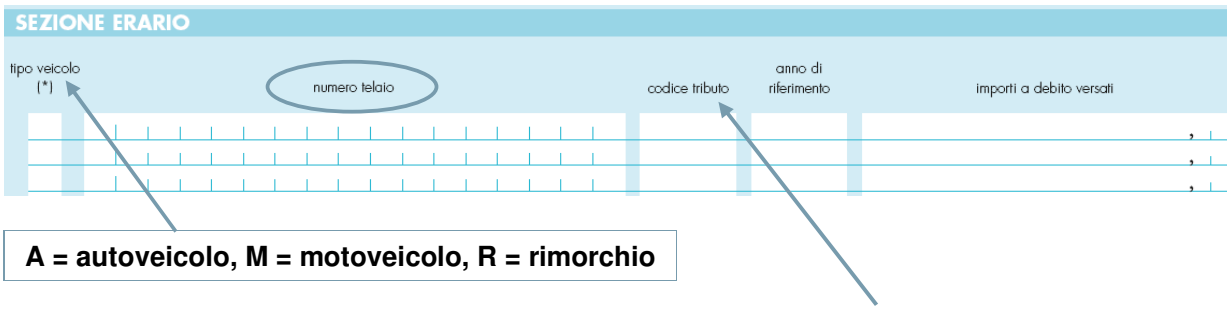
firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IVA E FRODI CAROSELLO: F24 PER LE IMMATRICOLAZIONI AUTO INTRACOMUNITARIE

A decorrere dal 3 dicembre 2007, gli operatori commerciali che abbiano acquistato sul mercato parallelo autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, da operatori comunitari, dovranno materialmente versare all'erario l'Iva relativa alla prima vendita interna, **al fine di poter ottenere l'immatricolazione del veicolo in Italia** (il versamento deve precedere l'immatricolazione di almeno 9 giorni).
A tal fine, è stato approvato un apposito modello "F24 auto UE" che si caratterizza per la presenza di appositi spazi destinati alla indicazione del tipo di mezzo e del telaio dello stesso, oltre che per il fatto che non è applicabile l'istituto della compensazione.



A = autoveicolo, M = motoveicolo, R = rimorchio

Contribuenti IVA mensili
- "6201" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese gennaio"
- "6202" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese febbraio"
- "6203" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese marzo"
- "6204" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese aprile"
- "6205" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese maggio"
- "6206" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese giugno"
- "6207" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese luglio"
- "6208" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese agosto"
- "6209" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese settembre"
- "6210" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese ottobre"
- "6211" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese novembre"
- "6212" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - mese dicembre"

Contribuenti IVA trimestre
- "6231" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - primo trimestre"
- "6232" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - secondo trimestre"
- "6233" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - terzo trimestre"
- "6234" denominato "Versamento IVA immatricolazione auto Ue - quarto trimestre"

Il nuovo obbligo si aggiunge a quello precedente, consistente nella comunicazione telematica all'Ufficio della motorizzazione Civile (sportello telematico) della effettuazione dell'acquisto intracomunitario; in tale maniera, a decorrere dal 03.12.2007 (data riferita alla effettuazione della comunicazione di cui sopra) l'immatricolazione del veicolo di provenienza comunitaria è subordinata alla *c.d. validazione dei versamenti*, consistente nell'abbinamento tra i dati della comunicazione telematica e quelli del pagamento del tributo.
I veicoli oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente al 3 dicembre 2007, anche se presentati per l'immatricolazione dopo tale data, sono esclusi dalla nuova procedura di versamento Iva.
Dal punto di vista degli adempimenti contabili, la nuova procedura (che si pone in deroga rispetto alla impostazione generale Iva di liquidazione della complessiva posizione mensile o trimestrale) comporta che:

- la fattura di vendita del veicolo deve essere normalmente registrata e concorre alla formazione dell'Iva a debito della liquidazione periodica;
- di fatto, parte dell'eventuale Iva a debito è già stata versata in via "autonoma" con il nuovo modello F24 di cui in commento, utilizzando i codici tributo istituiti con R.M. n.337 del 21.11.2007;
- il debito residuo della liquidazione periodica dovrà essere versato con il modello F24 ordinario e con gli usuali codici tributo.

Quanto sopra comporta che il software operativo utilizzato dovrà essere opportunamente adattato per gestire la nuova procedura.
La procedura telematica verrà monitorata all'interno del cassetto fiscale del contribuente, da cui potrà essere desunto il corretto completamento della validazione, oppure la presenza di errori nell'incrocio dei dati o nell'effettuazione del versamento.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili anomalie.

Errore nell'indicazione del numero di telaio sul mod. "F24 Auto UE"
Il contribuente dovrà presentarsi - con una stampa del modello F24 telematico - presso uno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate munito della seguente documentazione: ➲ in caso di veicolo nuovo dovrà esibire il certificato di omologazione comunitaria, la copia della fattura di acquisto e se disponibile la copia della ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico della Motorizzazione in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario; ➲ in caso di veicolo usato proveniente da un acquisto intracomunitario potrà, in alternativa al Certificato di omologazione comunitaria, esibire il libretto di circolazione del Paese estero che ha già immatricolato il mezzo. Individuato il numero di telaio in relazione al quale si intendeva effettuare il versamento, l'operatore può procedere alla relativa correzione, dopo aver eseguito il riscontro del dato presente nel sistema con la documentazione prodotta dal contribuente.
Errore sull'importo versato
Qualora l'importo versato non risulti congruo, sulla base di parametri prefissati dall'Agenzia delle Entrate (inferiore a 1.000 € o con scostamento maggiore dell'1% rispetto al dovuto), e il soggetto che ha effettuato il versamento riscontri sul "Cassetto fiscale" l'insufficienza dell'importo versato, lo stesso può direttamente integrare l'imposta dovuta con un nuovo versamento e, dopo il tempo necessario alla sua elaborazione, procedere all'immatricolazione evitando di recarsi presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso, invece, in cui il versamento non congruo non sia riscontrato direttamente dal "Cassetto fiscale", l'operatore dell'Ufficio delle Entrate inviterà il contribuente ad integrare il versamento oppure ad esibire la documentazione idonea per dimostrare che il versamento effettuato, pur inferiore a quello atteso dalla procedura informatica, risulta comunque congruo in forza di particolari situazioni previste dalla legge (ad esempio, in quanto l'operazione rientra in un regime Iva agevolato).

Errore di acquisizione del n. di telaio in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario, ma corretta indicazione dello stesso sull'F24 Auto UE, in quanto coincidente con quello presente sul libretto di circolazione o sul C.O.C. (Certificato di Omologazione Comunitaria)

In tal caso, l'Ufficio locale dell'Agenzia, pur non potendo rimuovere direttamente l'anomalia, inviterà il contribuente a segnalare tale incongruenza ad uno degli Sportelli telematici della Motorizzazione per la necessaria correzione del dato. Una volta corretto l'errore, il sistema abbina automaticamente il versamento eseguito con il modello "F24 Auto UE" e permette l'immatricolazione del veicolo senza la necessità che il contribuente debba ritornare nuovamente per ulteriori riscontri presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti del caso, in particolar modo per la gestione di eventuali errori nelle comunicazioni di rito.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ADDEBITO *BENEFIT* AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

In chiusura del periodo d'imposta, si richiama l'attenzione della clientela dello Studio sulla corretta gestione dell'auto in uso promiscuo al dipendente e, in particolare, sul monitoraggio degli eventuali riaddebiti operati.

Le nuove regole dell'auto in uso al dipendente

Preliminarmente pare comunque utile ricordare che, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 torna ad essere fiscalmente interessante concedere l'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, ossia acquistare un'auto affinché il dipendente la utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali: le vetture così acquistate consentono la detraibilità dell'**IVA** al **40%** (come avviene per le altre auto aziendali) e la deducibilità dei **costi** nel limite del **90%**, peraltro senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076). Tale maggiore deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di leasing e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Il *fringe benefit*

A fronte di tale deduzione maggiorata, occorre imputare in capo al dipendente un *benefit* tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'ACI al seguente *link*:

http://www.aci.it/index.php?id=93

Al riguardo si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore: tali riaddebiti devono essere trattenuti ovvero pagati (se vengono fatturati dalla società) **entro il termine del periodo d'imposta**.

Si invita pertanto la gentile clientela a verificare accuratamente i riaddebiti già effettuati e pagati nel corso del 2007; se si desidera ridurre il *fringe benefit* imputato al dipendente (sino anche ad azzerarlo) è necessario provvedere a tutte le formalità entro la fine dell'anno.

Occorre ricordare

Di seguito si segnalano alcuni elementi che caratterizzano tale tipo di utilizzo del veicolo:

- L'auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, anche successivamente a dipendenti diversi (es: Mario Rossi dal 01.01.07 al 31.03.07 e Pietro Verdi dal 01.04.07 al 30.09.07) non necessariamente in modo continuativo (es: dal 01.01.07 al 31.05.07 e dal 01.09.07 al 31.12.07). Il periodo dell'anno va riproporzionato se il periodo d'imposta del datore di lavoro è inferiore all'anno solare (es: società con periodo d'imposta

01.11.07 – 31.12.07, l'auto deve essere concessa almeno per 31 giorni) oppure se l'auto è stata posseduta solo per una parte dell'anno (acquistata o venduta nel corso del 2007).

- Il riaddebito fatturato è soggetto ad IVA e l'intero importo addebitato va a ridurre il *benefit* tassabile in capo al dipendente (es: *benefit* teorico € 3.000, riaddebito di € 1.000 + Iva, *benefit* effettivo tassabile € 1.800). L'importo riaddebitato (nell'esempio € 1.000) è imponibile per il datore di lavoro.
- La deduzione maggiorata è prevista solo nel caso in cui l'uso promiscuo sia riconosciuto al dipendente e non anche se l'auto viene concessa ad un collaboratore o ad un amministratore; in quest'ultimo caso i costi sarebbero interamente deducibili nel limite del *benefit* imputato e l'eccedenza sarebbe deducile nella stessa misura prevista per i costi delle altre auto aziendali (ossia al 40%).

Vista la delicatezza della materia si invita la clientela che nel prossimo futuro fosse intenzionata ad **acquistare vetture** da utilizzare nell'ambito dell'attività a contattare lo studio per valutare quale sia la soluzione fiscalmente più conveniente e quindi **pianificare la gestione del parco auto**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CREDITI INPS SENZA AVVISO BONARIO

D'ora in avanti, l'Inps procederà ad iscrivere a ruolo i propri crediti senza l'invio preventivo dell'avviso bonario.
Questa nuova strada intrapresa dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, è stata comunicata attraverso un messaggio dello stesso Istituto e precisamente il n.28577 del 28 novembre scorso.
La nuova via che seguirà l'Inps, viene giustificata dal fatto che la L. n.448/98 e il D.Lgs. n.46/99 hanno dettato disposizioni in merito all'iscrizione a ruolo dei crediti Inps, siano o meno oggetto di cessione, con pochissime eccezioni. In particolare il D.Lgs. n.46/99, all'art.17, co.1, ha stabilito che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate degli Enti pubblici previdenziali; prefigurando quindi l'iscrizione a ruolo come unica strada da percorrere non solo per i crediti oggetto di cessione ma per tutti i crediti insoluti vantati dall'Istituto nei confronti dei contribuenti morosi.
Si tratta di disposizioni che rispondono alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione, fine istituzionale dell'Istituto, in linea con gli obiettivi dell'intero sistema di riscossione tributi. Anche il mutato contesto economico suggerisce un diverso orientamento delle politiche di gestione del credito fino ad oggi adottate, in risposta alle pressanti esigenze di:

- dare continuità al flusso dei crediti iscritti a ruolo, al fine di evitare picchi di carico che rallentano sia la notifica delle cartelle di pagamento che le azioni di recupero;
- evitare le discrasie in ordine ai tempi diversificati con cui ciascuna struttura territoriale individua e gestisce il credito;
- individuare un sistema che realizzi un miglior rapporto tra risorse impiegate per la notifica del credito e l'effettivo pagamento del credito stesso;
- consentire al contribuente l'accesso in tempi brevi al pagamento del debito dilazionato.

Come primo passo di questo orientamento tutte le strutture di produzione sono quindi invitate a provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti accertati, compresi quelli relativi all'anno 2007, anche nel caso in cui non siano stati oggetto di avviso bonario.

L'attività diretta delle sedi riguarderà per il momento soltanto le aziende con dipendenti che versano con il sistema DM e i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva nell'agricoltura. Considerato che anche per tali categorie verrà a breve adottato il sistema centralizzato di iscrizione a ruolo, l'Inps raccomanda il mantenimento di un costante e puntuale aggiornamento dell'archivio recupero crediti, in particolare per quanto riguarda:

- la gestione delle compensazioni;
- la verifica e l'attualizzazione dei codici di sospensione;
- la tempestiva contabilizzazione delle partite debitorie.

Si invitano, inoltre, le sedi ad attuare tutti gli interventi di aggiornamento degli archivi, anche per i versamenti in scadenza nell'anno 2007, di artigiani, commercianti, aziende assuntrici di manodopera in agricoltura e lavoratori autonomi agricoli, al fine di consentire un'elaborazione dei ruoli a livello centralizzato congrua con le reali situazioni creditorie.
Viene sottolineata anche la necessità di una verifica accurata delle partite sospese per contenzioso in trattazione presso gli uffici legali, individuando tempestivamente tutti i casi di sentenze favorevoli all'Istituto per i quali debbono essere prontamente revocate le sospensioni e riattivato il recupero coattivo. Analoga attenzione dovrà essere posta per tutti i crediti oggetto di condono e di dilazione amministrativa (vedi circ. n.61/00 e successive).

Cosa cambia per le Aziende ed i Lavoratori autonomi
Il nuovo scenario, comporta anche delle modifiche comportamentali da seguire da parte di coloro che hanno rapporti con l'Istituto di Previdenza Sociale, ed in particolare per le Aziende ed i Lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Aziende
Sono varie le situazioni che possono dar luogo ad una situazione debitoria nei confronti dell'Inps, citiamo di seguito quelli più ricorrenti:

- ***note di rettifica attive***: si consiglia di verificare le corrispondenze inviate dall'Inps al momento dell'elaborazione dei DM, al fine di: procedere al pagamento, nell'ipotesi in cui la rettifica sia effettivamente dovuta; oppure, di contestarla nell'ipotesi in cui essa sia scaturita erroneamente e quindi non dovuta; in questo caso, si consiglia di rispondere tempestivamente alle richieste dell'Inps e fare annullare le rettifiche, al fine di evitare di far passare un certo lasso di tempo che potrebbe dar luogo ad iscrizione a ruolo indebita con successive e maggiori perdite di tempo (è difficile che l'Inps annulli la cartella, ricorso giudiziario avverso la cartella esattoriale con spese legali, ecc.);
- ***Dm Insoluti****:* nell'ipotesi di mancanza di liquidità, si consiglia di pagare sempre ed in ogni caso la quota contributiva a carico lavoratore, altrimenti potrebbe scattare l'illecito penale con conseguente denuncia da parte dell'Inps all'autorità giudiziaria; in caso di insolvenza, provvedere a richiedere la dilazione in fase amministrativa, oppure se si paga con pochi giorni di ritardo informare l'Inps a non passare al recupero crediti il debito ed effettuare il pagamento con la causale "RC01";
- ***verbali ispettivi****:* è la questione più complicata, in quanto le vie da percorrere sono diverse: o pagare quanto contestato nel verbale, magari anche tramite dilazione amministrativa, oppure presentare ricorso sia esso amministrativo o giudiziario.
- ***DURC****:* è da sottolineare che, tutte queste situazioni si riflettono anche per l'eventuale richiesta del Durc, che alla luce del nuovo decreto ministeriale pubblicato nella G.U. del 30 novembre scorso, diventerà un documento sempre più vitale per le aziende anche in considerazione dei benefici contributivi connessi alle assunzioni agevolate.

Lavoratori autonomi
Discorso simile va fatto per i lavoratori autonomi, per i quali il nuovo decreto ministeriale citato, ha esteso anche nei loro confronti l'obbligo del Durc nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI OMAGGI NATALIZI

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, ritorna di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi che, in questa ricorrenza, imprenditori o professionisti sono soliti erogare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
Con l'ausilio delle tabelle che seguono, si forniscono, oltre all'analisi degli "omaggi" in senso stretto, anche alcune indicazioni in ordine ad altre cessioni che non prevedono pagamento di corrispettivo.

OMAGGI DA IMPRENDITORI A CLIENTI E FORNITORI:
1) beni che NON RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Beni di costo unitario inferiore o uguale a Euro 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	*Acquisto:* Iva detraibile[1] *Cessione:* Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82	Spesa di rappresentanza deducibili per 1/3 in 5 anni.	*Acquisto:* Iva indetraibile *Cessione:* Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72 (C.M. n.188/E del 16.07.1998 sez. Iva quesito 2)

OMAGGI DA IMPRENDITORI A CLIENTI E FORNITORI:
1) beni che RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Beni di costo unitario inferiore o uguale a Euro 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	*Acquisto:* Iva detraibile *Cessione:* Soggetta ad Iva
Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82	Spesa di rappresentanza deducibili per 1/3 in 5 anni.	**Con rivalsa Iva**: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata. **Senza rivalsa Iva**[2]**:** emettere DDT + a scelta: - Autofattura (anche riepilogativa mensile); - Registro omaggi.

[1] Secondo quanto previsto dalla lett.h) dell'art.19-*bis* 1del DPR n.633/72, la deducibilità dell'Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande di costo unitario inferiore a Euro 25,82 (C.M. n.54/E del 19.06.2002, risposta 16.6). Qualora il bene in omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo, si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti (C.M. n.13/05). Per cui se, ad esempio, la confezione contiene beni assortiti del costo unitario inferiore a Euro 25,82, ma complessivamente con costo superiore a Euro 25,82 l'Iva relativa all'acquisto sarà indetraibile, mentre il costo sarà deducibile nella misura di 1/3 in quote costanti in 5 anni.

[2] L'IVA sugli omaggi, per la quale non è stata esercitata la rivalsa, rappresenta per il cedente un costo indeducibile.

OMAGGI DA PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Beni di costo unitario inferiore o uguale a Euro 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	*Acquisto:* Iva detraibile *Cessione:* fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
Beni di costo unitario superiore a Euro 25,82		*Acquisto:* Iva indetraibile *Cessione:* fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

OMAGGI A DIPENDENTI

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Beni non rientranti nell'attività dell'impresa	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	*Acquisto:* Iva indetraibile *Cessione:* Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
Beni rientranti nell'attività dell'impresa		*Acquisto:* Iva detraibile *Cessione:* soggetta ad Iva con fattura oppure con autofattura.

ALTRE CESSIONI GRATUITE

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (=deve riportare la dicitura "campione gratuito" stampata in modo indelebile)	Spese commerciali o promozionali interamente deducibili	*Acquisto:* Iva detraibile *Cessione:* Fuori campo art.2, co.3, lett.d) DPR n.633/72
Beni ceduti, in base a impegni contrattuali, a titolo di sconto o abbuono	Spese interamente deducibili	*Acquisto:* Iva detraibile *Cessione:* Iva esclusa dalla base imponibile art.15, co.1, n.2) DPR n.633/72
Da soggetti imprenditori a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché alle ONLUS, per beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici	La cessione non costituisce ricavo, il costo concorre alla formazione del limite di cui alle norme del Tuir in materia di erogazioni liberali	*Acquisto:* Iva quando il bene originariamente acquistato viene ceduto in esenzione dall'Iva (ex art.10, n.12 – vedere quanto illustrato successivamente in merito alla cessione) non è consentita la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto ai sensi dell'art.19, co.2., dovendosi conseguentemente applicare il pro-rata per rettificare la detrazione operata; *Cessione:* se vengono rispettate le formalità previste dall'art.2, co.2 del DPR n.441/97 operazione esente da Iva *ex* art.10, n.12, DPR n.633/72, altrimenti soggetta ad Iva

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, per la maggior parte delle imprese (il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare) è necessario procedere con la valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al **31 dicembre 2007.** Tale valutazione di fine anno è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le risultanze contabili e viene effettuata in base alle risultanze della contabilità di magazzino ovvero in base alla verifica fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio.
Si invitano, pertanto, tutti i Gentili Clienti che svolgono attività d'impresa a redigere l'inventario analitico di magazzino, nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze.

Si ricorda che la valutazione deve essere riferita ai suddetti beni:
- presenti presso l'impresa;
- presenti presso i suoi magazzini e depositi, nonché presso le eventuali unità locali;
- presenti presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

La norma civilistica prevede che qualora vi sia un differimento apprezzabile tra la valorizzazione del magazzino effettuata con uno dei metodi consentiti, nello specifico il costo medio ponderato annuale, il Fifo, il Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili), e i costi correnti, la differenza dovrà essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa (laddove redatta). In tale situazione sarà necessario redigere un prospetto indicante entrambi i valori.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al **31/12/2007**, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

In ordine alla valutazione delle giacenze si tenga presente che:
a) nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
b) Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Si invitano quindi i Gentili Clienti a predisporre l'inventario **con la massima cura e precisione**, tenendo conto che, sotto il profilo fiscale, Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECOFIN DAL 01.01.2008

Dal 01.01.2008 entra in vigore la nuova tabella dei codici di classificazione ATECOFIN, elaborata dall'Istat con lo scopo di uniformare ed approfondire l'individuazione delle attività svolte da parte di tutti i soggetti che colloquiano con la pubblica amministrazione.
Rispetto alla precedente classificazione ATECOFIN 2004 i nuovi codici si caratterizzano per il fatto di essere composti da 6 cifre, e non più da 5 come in precedenza, e sono strutturati, dal generale al particolare, come segue, secondo una struttura ad albero:

1. Sezioni (alfabetico)
 2. Divisioni (due cifre)
 3. Gruppi (tre cifre)
 4. Classi (quattro cifre)
 5. Categorie (cinque cifre)
 6. Sotto categorie, ulteriori rispetto al precedente elenco (sei cifre).

In totale, il nuovo elenco è distinto in 21 sezioni e 1226 sotto categorie; sino alla quarta cifra la classificazione risulta standardizzata a livello europeo, mentre le ultime specifiche possono divergere da Paese a Paese per meglio cogliere le specificità nazionali.
Dal punto di vista operativo, i contribuenti non sono chiamati ad effettuare alcuna opera di adeguamento del codice attività presso l'Agenzia delle Entrate; tuttavia, in occasione della prima variazione dati presentata ai sensi dell'art.35 del DPR n.633/72, si dovrà provvedere alla sistemazione.
Nelle dichiarazioni annuali dei redditi potrà essere richiesta, a seconda dei modelli, l'indicazione del nuovo o del vecchio codice a 6 o 5 cifre.
Si segnala, per la specifica importanza che riveste ai fini tributari, che:

- **la sezione F "costruzioni"** - in precedenza individuata con codice 45, viene oggi ricompresa, con maggior dettaglio, sempre nella sezione F, ma con codici che spaziano da 41 al 43; scompare, pertanto, il vecchio parallelismo tra il codice 45 e le attività del comparto delle costruzioni;
- la variazione dei codici attività comporterà un'opera di raccordo con la materia degli studi di settore e dei parametri.

Sottolineiamo, infine, che manca ad oggi un volume di commento e raccordo delle singole attività, come invece esisteva per la precedente classificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Come molti ricorderanno, il cosiddetto decreto "Visco-Bersani" nell'estate del 2006, ha introdotto un nuovo obbligo a carico dei professionisti: incassare, al superamento di determinati importi, i compensi esclusivamente tramite assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di "pagamento elettronico" attraverso canali bancari o postali.
Il pagamento con le suddette modalità, definite "tracciabili" e come tali, quindi, facilmente verificabili, dovrebbe, nell'intenzione del Legislatore, costituire un ostacolo alle possibilità per il professionista di percepire compensi "in nero" e quindi agevolare i controlli del Fisco.
L'importo incassabile a mezzo denaro contante è stato da ultimo modificato dalla legge Finanziaria 2007; la norma attualmente in vigore prevede che lo stesso decresca, come sinteticamente riassunto nella sottostante tabella, sino a raggiungere l'importo **di euro 100 a decorrere dal 1 luglio 2009**.

Importo massimo incassabile in contanti	Validità
1.000 euro	**Fino al 30 giugno 2008**
500 euro	**Fino al 30 giugno 2009**
100 euro	**Dal 1 luglio 2009**

La medesima Legge Finanziaria 2007 aveva, inoltre, autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad emanare un apposito decreto che individuasse le condizioni impeditive per taluni soggetti tenuti al pagamento dei compensi ai professionisti, derogando così all'obbligo di "tracciabilità" dei pagamenti.

I soggetti esonerati
Il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 08.11.2007 prevede che siano esentati dall'effettuazione dei pagamenti con modalità "tracciabile":

- le **persone fisiche** titolari di **un reddito non superiore** all'ammontare **annuo dell'assegno sociale**. Per detti soggetti la motivazione dell'esenzione va ricollegata alla modesta entità del reddito ed alla ovvia necessità di non gravare i medesimi di ulteriori ed inutili spese;
- le **persone fisiche non residenti.** A tal fine è utile ricordare come secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (cioè 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia o meno bisestile) siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; b) domicilio nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; c) residenza nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona dimora abitualmente;

- **i diversamente abili portatori di una minoranza fisica**, psichica o sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che comporti svantaggio sociale o emarginazione. Per detti soggetti, ovviamente, la particolare situazione degli stessi giustifica pienamente l'esclusione.

La documentazione necessaria
Per certificare le condizioni che esonerano dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, il decreto prevede che i soggetti sopra elencati debbano presentare, contestualmente al pagamento al professionista, un'apposita **dichiarazione sostituiva di atto di notorietà**, sottoscritta dall'interessato ai sensi del decreto 445/2000, che attesti la specifica causa di esonero.

La decorrenza
L'esclusione per i soggetti identificati dal decreto si applica, come previsto dal medesimo provvedimento, a decorrere dal **1° novembre 2007.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REGIME DEL PREZZO VALORE E CONTRATTO DI PERMUTA

La determinazione della base imponibile nelle transazioni immobiliari, nell'attuale scenario normativo proprio dell'imposta di registro, si fonda sul valore venale. Unica deroga a tale regime si ha se l'acquirente è una persona fisica, che non agisce nella veste di imprenditore o professionista, e oggetto della transazione è un immobile abitativo, con estensione alle pertinenze. La figura del cedente è irrilevante, e quindi può ben essere un'impresa, e ulteriore condizione per fruire dell'agevolazione è che in atto sia indicato il corrispettivo effettivamente corrisposto dal cessionario. Al verificarsi di tali condizioni il cessionario medesimo può chiedere che l'imposta di registro sia calcolata su una base imponibile data dal valore automatico dell'immobile, avviandosi così il cosiddetto regime del prezzo-valore. Forse è superfluo, ma si evidenzia che se la transazione avviene in regime Iva (è il caso dell'immobile abitativo ceduto dall'impresa costruttrice entro quattro anni dalla fine dei lavori), questo regime non è applicabile.
La norma di riferimento che prevede l'agevolazione si riferisce genericamente alle cessioni, senza ulteriormente qualificarle, e subito dopo il suo varo ci si è chiesti se fosse possibile estendere la definizione fino a ricomprendere anche ipotesi che non rappresentano strettamente una cessione, in particolare pensando al caso della permuta, molto frequente nel comparto immobiliare.
La questione era già stata affrontata dalla R.M. n.121/E del 1° giugno 2007, secondo la quale il regime del prezzo-valore è applicabile a ogni negozio assimilabile al trasferimento. Sul caso specifico della permuta è poi intervenuta la R.M. n.320/E del 9 novembre 2007 che, intanto, ricorda che la permuta, disciplinata dall'art.1552 c.c. *"è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose e diritti, da un contraente all'altro"*, e che il successivo art.1555 dispone che *"le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto compatibili".* In funzione di questa forte assimilazione della permuta alla cessione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime del prezzo valore sia applicabile anche alle operazioni permutative, nel quale le parti si scambiano reciprocamente immobili. Si ricorda, da ultimo, che in tali operazioni la base imponibile si determina in funzione del valore del bene che genera il carico fiscale più elevato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA DA INVIARE A CURA DEGLI INTERMEDIARI

Coloro che percepiscono provvigioni, in presenza di determinate condizioni, come specificato di seguito, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo fiscale delle trattenute fiscali di acconto **calcolate in misura ridotta**.
Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al **50%** (in pratica, attualmente, si paga l'11,5%, pari al 50% del 23%), ma qualora ci si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, quali sub-agenti, mediatori, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione, la stessa base imponibile si riduce al **20%** se si invia **entro il 31 dicembre** di ogni anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un'apposita **dichiarazione**.
Si fa presente che, secondo quanto disposto dal DM 16/04/83, oltre all'ordinario termine del **31 dicembre** dell'anno precedente nel caso di **rapporti continuativi**, la comunicazione va inviata entro **15 giorni** dalla stipula di **nuovi** contratti di commissione, agenzia, ecc., ovvero, per le operazioni **occasionali**, entro la **data di conclusione** dell'attività che dà origine alla provvigione.

DICHIARAZIONE DEGLI INTERMEDIARI PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI	
Ditta committente: Domicilio/Residenza _____ Partita Iva _____ Codice Fiscale _____	**Agente / Intermediario:** Domicilio/Residenza _____ Partita Iva _____ C.F. _____ Reg. Imprese di _____ Nr. _____ Albo Agenti di _____ Nr. _____
Il sottoscritto intermediario con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2008**, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio. Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere tale beneficio.	
Luogo e data	Firma

Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2007 AL 15 GENNAIO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 dicembre 2007 al 15 gennaio 2008, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Sabato15 dicembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 17 dicembre

- **Versamento del saldo ICI 2007**

Scade il giorno **17 dicembre 2007** il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ici 2007 da parte dei soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 novembre con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **17 dicembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva mensile**

Scade lunedì **17 dicembre,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre 2007 (codice tributo 6011).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **17 dicembre 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di novembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di novembre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **17 dicembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni di agenti e rappresentanti**

Sempre lunedì **17 dicembre** scade anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

Martedì 18 dicembre

- **Eredi delle persone decedute dopo il 16/02/07 che presentano Unico 2007 per conto del *de cuius***

- Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dell'Irpef e dell'Irap a saldo per l'anno 2006 senza alcuna maggiorazione.
- Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dei contributi Inps a saldo per il 2006 calcolati sul reddito eccedente il minimale di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
- Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dell'Iva relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2007 – 18 giugno 2007.

Giovedì 20 dicembre

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 dicembre 2007** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di novembre**

Il **20 dicembre 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Giovedì 27 dicembre

- **Versamento dell'acconto IVA 2007**

Scade il **27 dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2007 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i trimestrali.

- **Comunicazione dei corrispettivi per i contribuenti minimi in franchigia**

Per i contribuenti minimi in franchigia scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conseguiti nel mese precedente.

Lunedì 31 dicembre

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Esercizio e rinnovo dell'opzione per avvalersi del regime di trasparenza fiscale**

Entro il **31 dicembre** le società di capitali in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli artt.115 e 116 del Tuir, devono presentare la comunicazione di opzione. Entro il medesimo termine i soggetti che, avendo optato nel 2004 per il regime in questione, intendono rinnovare l'opzione per un ulteriore triennio devono trasmettere telematicamente la medesima barrando, nella sezione "tipo di dichiarazione", l'apposita casella "Rinnovo".

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 dicembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Regolarizzazione omesso o insufficiente versamento seconda rata acconto 2007**

Il **31 dicembre 2007** è l'ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti riferiti alla seconda rata di acconto delle imposte dovute per l'anno 2007 da parte dei soggetti che hanno presentato Unico 2007 con sanzione ridotta al 3,75% per coloro che volessero avvalersi di tale possibilità.

- **Regolarizzazione omessa presentazione modello 770/2007 e modello UNICO 2007**

Sempre il **31 dicembre** è l'ultimo giorno utile per presentare i modelli 770/2007 semplificato; Unico SC; SP e PF 2007 e dichiarazione Iva 2007 separata entro 90 giorni dalla scadenza affinché i medesimi non vengano considerati omessi.

Mercoledì 2 gennaio

- **Sottoscrizione inventario**

Scade il **2 gennaio 2008** il termine per la sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2006 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Martedì 15 gennaio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma